



Provincia di Perugia



Comune di Torgiano

Perugia 08/08/2018

OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per affidamento in concessione del Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle sanzioni al codice della strada, nonché delle entrate patrimoniali, non patrimoniali, derivanti da leggi e regolamenti e tutte le altre entrate comunali.

CIG. 7545663E14

FAQ/Chiarimenti sulla procedura di gara

QUESITO N. 1

In riferimento ai requisiti di carattere tecnico-professionale, art. 7.3 del disciplinare di gara lettera f), si chiede se l'ufficiale di riscossione, il messo notificatore e l'avvocato devono essere dipendenti del Concessionario, nonché assunti a tempo pieno ed indeterminato.

RISPOSTA N. 1

Come indicato nel disciplinare/capitolato, si richiede la messa a disposizione delle specifiche professionalità indicate, senza vincoli sulle tipologie contrattuali. Pertanto, non è requisito essenziale la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra le professionalità richieste e il concessionario.

QUESITO N. 2

In riferimento ai requisiti di carattere tecnico-professionale, art. 7.3 del disciplinare di gara lettera f), si chiede se in caso di risposta positiva al precedente quesito, è sufficiente avere alle proprie dipendenze un legale con titolo di avvocato, laureato in giurisprudenza; a tal proposito in caso affermativo si evidenzia che, dal tenore del comma 1 dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, il concessionario può stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore abilitato. Tutto ciò premesso ed in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 18, lettera d) della legge 247/2012 che dispone che la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato, si richiede di chiarire il contenuto da voi richiesto al fine della partecipazione alla procedura in oggetto.

RISPOSTA N. 2

La risposta al quesito n. 2 non è necessaria in quanto al quesito n.1 non è stata data risposta affermativa.

QUESITO N. 3

Si chiede di conoscere la società concessionaria che ha svolto precedentemente l'attività di riscossione coattiva e con quali percentuale di incasso.

RISPOSTA N. 3

L'attività di riscossione coattiva è stata svolta fino ad oggi, separatamente, per le violazioni al codice della strada e per i tributi comunali.

La concessione del servizio di riscossione coattiva delle violazioni pregresse al codice della strada è stata svolta dalla società ABACO spa dal 15 settembre 2014 al 14 settembre 2017.

Per i tributi comunali, in attesa di procedere alla gara, dal 2 dicembre 2017 la concessione del servizio è stata affidata a seguito di apposita procedura negoziata e solo per alcuni tributi ed annualità a rischio di prescrizione, per un importo complessivo sotto la soglia di 40.000,00 euro, ad ABACO spa. Le corrispondenti procedure coattive sono in fase di elaborazione.

Le relative percentuali di incasso a nostra disposizione sono quelle calcolate, in media, negli ultimi cinque anni precedenti ai fini della determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Tale media risulta pari per i tributi comunali di anni pregressi al 26% a consuntivo 2016 ed al 9% a consuntivo 2017 per la Tari, al 49% a consuntivo 2016 ed al 32% a consuntivo 2017 per l'IMU, al 53% a consuntivo 2016 ed al 38% a consuntivo 2017 per le violazioni al codice della strada pregresse.

QUESITO N. 4

Si chiede di conoscere indicativamente il numero delle partite oggetto di riscossione coattiva.

RISPOSTA N. 4

Ad oggi il numero delle posizioni non è calcolabile.

QUESITO N. 5

Si chiede conferma che in caso di inesigibilità, oltre alle spese di cui al DM 21/11/2000 tabella A e B, verranno rimborsate anche le spese di notifica da parte dell'Ente.

RISPOSTA N. 5

Successivamente alla dichiarazione di inesigibilità, le spese per eventuali procedure esecutive attivate non saranno rimborsate. Si presuppone che la suddetta dichiarazione sia effettuata dopo aver esperito tutte le possibilità di esecuzione per la realizzazione dei crediti dell'ente.

QUESITO N. 6

Si chiede di chiarire se, in caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse e risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedura ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B verranno rimborsate all'aggiudicatario e con quali modalità e tempistiche.

RISPOSTA N. 6

Nel caso indicato dopo la dichiarazione di inesigibilità non verranno rimborsate eventuali spese di notifica per le procedure esecutive attivate successivamente.

QUESITO N. 7

Si chiede di chiarire se, ai fini della salvaguardia del termine prescrizione relativamente alle partite già oggetto di dichiarazione di inesigibilità, l'aggiudicatario dovrà procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi.

RISPOSTA N. 7

La gestione della riscossione coattiva è in concessione e tutte le attività necessarie a impedire la prescrizione vanno curate dal concessionario in ciascuna delle fasi.

QUESITO N. 8

Nel caso in cui l'aggiudicatario debba procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi, si chiede di chiarire se le spese postali e di notifica sostenute verranno rimborsate dalla stazione appaltante, con quali modalità e tempistiche, e fino a quando tale attività interruttiva debba essere reiterata .

RISPOSTA N. 8

Come specificato nel Capitolato art. 5 "Durata dell' affidamento" ogni attività inerente deve essere conclusa entro i 24 mesi dalla emissione entro la data di scadenza dell'ultima lista di carico.

QUESITO N. 9

In riferimento all'art. 12 lettera o) del Capitolato speciale d'onori, si chiede conferma se la presenza di un legale o funzionario incaricato alle udienze davanti al giudice, è da considerarsi solo a seguito degli atti ingiuntivi notificati dal Concessionario.

RISPOSTA N. 9

Si conferma che la presenza di un legale o funzionario incaricato alle udienze davanti al giudice, è da considerarsi solo a seguito degli atti ingiuntivi notificati dal Concessionario

Aggiornamento al 10/08/2018

QUESITO N. 10

Al fine di consentire una corretta valutazione economica, si chiede di indicare, ove disponibile, l'importo dei crediti per tipologia di entrata e, per ciascuna entrata, il numero di pratiche/posizioni affidate. L'informazione deve poter far stimare, alla ditta concorrente, il numero di crediti (annui o totali) che il Concessionario dovrà prendere in carico e il valore medio degli stessi.

RISPOSTA N. 10

Ad oggi il numero delle posizioni non è calcolabile come evidenziato nella risposta al quesito n. 4.

Per la tipologia di entrate ad oggi rilevabile si rimanda all'allegato "A" al capitolato contenente la stima delle entrate da sottoporre a riscossione coattiva.

QUESITO N. 11

Si chiede se il concessionario possa addebitare al contribuente e trattenerle in caso di avvenuta riscossione: le spese postali sostenute e le spese per le procedure esecutive nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e s.m.i. posto quanto disposto all'art. 2 comma 4 e all'art. 7 commi 5 e 6 del Capitolato speciale;

RISPOSTA N. 11

Si, tranne le spese sostenute successivamente alla presentazione della dichiarazione di inesigibilità. Si presuppone che la suddetta dichiarazione sia effettuata dopo aver esperito tutte le possibilità di esecuzione per la realizzazione dei crediti dell'ente.

QUESITO N. 12

Si chiede se in caso di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, le spese postali sostenute e le spese per le procedure esecutive nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e s.m.i. verranno comunque rimborsate al Concessionario dall'Ente, posto quanto disposto all'art. 2 comma 4 e all'art. 7 commi 5 e 6 del Capitolato speciale.

RISPOSTA N. 12

Si, tranne quelle sostenute dopo la presentazione della dichiarazione di inesigibilità.